

# DECISIONI

## DECISIONE DEL CONSIGLIO del 29 settembre 2014 recante modifica del suo regolamento interno

(2014/692/UE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 240, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Dal 1° novembre 2004, in caso di adozione di un atto da parte del Consiglio a maggioranza qualificata, occorre accertare che gli Stati membri che compongono la maggioranza qualificata rappresentino almeno il 65 % della popolazione dell'Unione.
- (2) Fino al 31 marzo 2017, in caso di adozione di un atto da parte del Consiglio a maggioranza qualificata, un membro del Consiglio può chiedere che l'atto sia adottato in base alla maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. In tal caso, un membro del Consiglio può chiedere che si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione. Per registrarla adeguatamente è opportuno che la richiesta formulata da un membro del Consiglio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo n. 36 sia comunicata per iscritto al segretario generale oppure formulata oralmente durante una riunione del Coreper o una sessione del Consiglio. È opportuno che le richieste formulate oralmente siano iscritte nel verbale della riunione o della sessione.
- (3) Per calcolare tali percentuali occorre indicare nel regolamento interno del Consiglio <sup>(1)</sup> («regolamento interno») le cifre relative alla popolazione e le percentuali che esse rappresentano rispetto alla popolazione dell'Unione.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

Il regolamento interno è così modificato:

- 1) all'articolo 11, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. In caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, il 65 % della popolazione dell'Unione o, qualora non tutti gli Stati membri prendano parte alle votazioni, della popolazione degli Stati membri partecipanti e il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti sono calcolati conformemente alle cifre relative alla popolazione di cui all'allegato III. Tali cifre si applicano anche tra il 1° novembre 2014 e il 31 marzo 2017 qualora, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, un membro del Consiglio chieda che un atto sia adottato in base alla maggioranza qualificata ai sensi del paragrafo 3 di detto articolo ed un membro del Consiglio chieda che si verifichi che gli Stati membri che compongono la maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione.»;

<sup>(1)</sup> Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).

2) all'articolo 11, è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. Con effetto al 1° gennaio di ogni anno, il Consiglio adatta, conformemente ai dati di cui l'Ufficio statistico dell'Unione europea dispone al 30 settembre dell'anno precedente, le cifre di cui all'allegato III. La decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.»;

3) l'allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

**Cifre relative alla popolazione dell'Unione e alla popolazione di ciascuno Stato membro per l'attuazione delle disposizioni in materia di votazione a maggioranza qualificata in seno al Consiglio**

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 16, paragrafo 4, TUE, dell'articolo 238, paragrafi 2 e 3, TFUE e dell'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo n. 36, la popolazione dell'Unione e la popolazione di ciascuno Stato membro, nonché la percentuale della popolazione di ciascuno Stato membro rispetto alla popolazione dell'Unione, per il periodo dal 1° novembre 2014 al 31 dicembre 2014, sono le seguenti:

Stato membro	Popolazione (× 1 000)	Percentuale della popolazione dell'Unione
Germania	80 523,7	15,93
Francia	65 633,2	12,98
Regno Unito	63 730,1	12,61
Italia	59 685,2	11,81
Spagna	46 704,3	9,24
Polonia	38 533,3	7,62
Romania	20 057,5	3,97
Paesi Bassi	16 779,6	3,32
Belgio	11 161,6	2,21
Grecia	11 062,5	2,19
Repubblica ceca	10 516,1	2,08
Portogallo	10 487,3	2,07
Ungheria	9 908,8	1,96
Svezia	9 555,9	1,89
Austria	8 451,9	1,67
Bulgaria	7 284,6	1,44
Danimarca	5 602,6	1,11
Finlandia	5 426,7	1,07
Slovacchia	5 410,8	1,07
Irlanda	4 591,1	0,91

Stato membro	Popolazione (× 1 000)	Percentuale della popolazione dell'Unione
Croazia	4 262,1	0,84
Lituania	2 971,9	0,59
Slovenia	2 058,8	0,41
Lettonia	2 023,8	0,40
Estonia	1 324,8	0,26
Cipro	865,9	0,17
Lussemburgo	537,0	0,11
Malta	421,4	0,08
Totale	505 572,5	100».
Soglia 62 %	313 455,0	
Soglia 65 %	328 622,1	

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.  
Essa si applica a decorrere dal 1° novembre 2014.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2014

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
S. GOZI

---